



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare gli articoli 4, 14, 19 e 23 concernenti, rispettivamente, la distinzione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa, programmi, le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali e la disciplina istitutiva del ruolo dei dirigenti presso le singole amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.122;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale dirigente dell’Area I ed in particolare l’articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, di seguito denominato CCNL, che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

TENUTO CONTO della più recente giurisprudenza in materia di conferimento di funzioni dirigenziali che ne evidenzia lo stretto collegamento ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’articolo 8, concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo, documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;

VISTA la legge 7 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, con la quale è stato istituito, tra l’altro, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 2009, concernente la definizione dei criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;



VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la dichiarazione congiunta del 13 ottobre 2010 tra la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali in materia di conferimento di incarichi ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione pubblica ed al personale con funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 contenente disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198 e successive modificazioni e integrazioni, recante il "Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico";

VISTO il Decreto ministeriale 31 gennaio 2014 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO, pertanto, alla luce del nuovo assetto organizzativo del Ministero, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali presso gli uffici del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 20 del CCNL, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale si applica la direttiva del Ministro dello sviluppo economico emanata il 15 febbraio 2009;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Art. 1 (Principi generali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. I principi, i criteri e le procedure stabiliti dal CCNL per il conferimento degli incarichi dirigenziali si intendono integralmente richiamati.
3. Tutti i dirigenti di ruolo del Ministero hanno diritto ad un incarico di funzione dirigenziale.



4. Gli incarichi sono conferiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento del Ministero, considerando il dirigente elemento centrale dei processi di innovazione e di valorizzazione delle risorse umane.
5. Il conferimento degli incarichi avviene previo confronto con i dirigenti in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, in base ai criteri e secondo le procedure di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti e tenendo conto delle preferenze da essi manifestate.
6. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.
7. Nel conferimento degli incarichi si tiene conto del principio di pari opportunità.

Art. 2
(Criteri per il conferimento degli incarichi)

1. Il conferimento dell'incarico è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 - b) Attitudini e capacità professionali del dirigente, anche in relazione agli esiti delle valutazioni della performance conseguiti nell'ultimo triennio.
 - c) Rotazione degli incarichi, con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio di corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e di quanto previsto Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 del Ministero dello sviluppo economico;
 - d) Individuazione degli incarichi non conferibili a dirigenti che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Il conferimento dell'incarico a dirigenti di nuova nomina è effettuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, lettere a) e b) nonché dalla posizione occupata nella relativa graduatoria di merito, dopo avere interpellato i dirigenti di ruolo.
3. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuato previa verifica dell'inesistenza o dell'indisponibilità nei termini indicati all'articolo 9, delle professionalità interne che abbiano avanzato la propria candidatura a seguito della pubblicazione della relativa vacanza. Il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene per la copertura di uffici a carattere specialistico la cui titolarità non può essere garantita con professionalità interne.
4. Il conferimento di incarichi ad interim è effettuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.



Art. 3

(Pubblicità degli incarichi)

1. L'Amministrazione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei posti dirigenziali vacanti, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre domanda per il conferimento di incarichi vacanti.
2. La pubblicità avviene tramite pubblicazione sui siti internet e intranet del Ministero ovvero, in aggiunta e fatto comunque salvo il successivo aggiornamento dei siti, dandone diretta comunicazione ai dirigenti.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico è conferito a tempo determinato.
2. La durata dell'incarico è correlata agli obiettivi prefissati e contenuta nei limiti stabiliti dalle norme in vigore.
3. L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età secondo la vigente normativa.

Art. 5

(Rinnovo dell'incarico)

1. L'incarico è rinnovabile, ove non ricorrano le condizioni per la revoca o la risoluzione del rapporto e fatta salva l'applicazione delle norme in materia di rotazione degli incarichi, ovvero nei casi previsti dal successivo articolo 6.

Art. 6

(Revoca dell'incarico)

1. L'incarico può essere revocato, nei casi previsti dalle norme di legge e/o contrattuali, per motivate ragioni organizzative e gestionali, ovvero qualora sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati sulla base della valutazione effettuata con le modalità previste dal sistema di valutazione vigente.
2. L'incarico può essere revocato qualora nel corso del rapporto venga ravvisata una situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. 39 del 2013.

Art. 7

(Risoluzione del rapporto)



1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il rapporto istituito tra l'Amministrazione ed il dirigente con il conferimento dell'incarico può essere risolto consensualmente.

Art. 8

(Avvicendamento dell'incarico)

1. Fatte salve le ipotesi di revoca, rinnovo o risoluzione, l'avvicendamento degli incarichi avviene alla scadenza del termine del periodo di durata determinato in sede di conferimento dell'incarico.
2. In caso di conferimento di incarico diverso non conseguente all'accertamento di risultati negativi di gestione o di grave inosservanza delle direttive impartite, i dirigenti avvicendati hanno diritto ad un incarico, nei termini e nei limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n.165/2001, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n.122.
3. Sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o di distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNL quadro del 7 agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, ed in particolare l'articolo 18, che prevede la riassegnazione del dirigente che riprende servizio nella stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

Art. 9

(Procedura per il conferimento degli incarichi)

1. La procedura per il conferimento degli incarichi si articola nelle seguenti fasi:
 - a. I dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale comunicano alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio la vacanza delle posizioni dirigenziali anteriormente al termine in cui è previsto che tale vacanza si determini e comunque entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità.
 - b. La Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio pubblicizza gli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2.
 - c. Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali devono essere riportate le condizioni ostative al conferimento degli stessi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 33/2013:
 - soggetti provenienti da enti di diritto privati regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
 - soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico;
 - soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.



- d. I dirigenti interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della vacanza, presentano domanda di conferimento, anche tramite PEC, dell'incarico al dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trova la posizione vacante, dandone notizia all'ufficio dirigenziale di livello generale nell'ambito del quale presta servizio e al Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.
- e. Le candidature agli incarichi dirigenziali devono essere corredate, oltre che dal curriculum vitae, anche dalla fotocopia di un valido documento di identità e dalle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 455 del 2000 e s.m.i. sulla vericità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae stesso, nonché dalle dichiarazioni relative all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs n. 39/2013. Il candidato può anche rendere la dichiarazione ai sensi delle citate norme DPR n. 455 del 2000 con riferimento al curriculum vitae pubblicato sul sito ufficiale e del Ministero nella sezione "Amministrazione trasparente".
- f. Il dirigente che faccia contestualmente domanda per più uffici vacanti, deve indicare nella stessa domanda un ordine di preferenza.
- g. Il dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trova la posizione vacante valuta il dirigente in relazione all'incarico da ricoprire, previo confronto di cui all'articolo 1, comma 5, anche tenendo conto dei dati curriculari contenuti nella banca dati del personale dirigente di cui all'articolo 12 e comunque nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 2, comma 1, considerando le attitudini e capacità professionali del dirigente rispetto alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati per l'incarico da conferire, nonché verificata l'assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs n. 39/2013, di cui si darà atto nel decreto di conferimento dell'incarico.
- h. In caso di sussistenza di una o più condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità, situazione non sanabile, l'Amministrazione non conferirà l'incarico e provvederà a conferirlo ad altro soggetto.
Nel caso in cui una situazione di inconferibilità si manifestasse dopo il conferimento di un incarico, il Responsabile della prevenzione provvede ad effettuare la contestazione all'interessato il quale previo contraddittorio deve essere rimosso dall'incarico. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 decreto legislativo 33/2013).
- i. All'esito delle valutazioni il dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trova la posizione vacante ne riferisce le risultanze al Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, formulando, in caso di candidature concorrenti, motivata richiesta di assegnazione del dirigente individuato per ricoprire l'incarico.
- j. Il Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, ricevuta la richiesta, dispone con decreto l'assegnazione del dirigente.
Qualora la pluralità di domande presentate da un dirigente abbia dato luogo ad una pluralità di richieste di assegnazione per il medesimo dirigente, l'assegnazione avviene tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso da quest'ultimo,
- k. Qualora, all'esito delle procedure per il conferimento degli incarichi, residuino dirigenti privi di incarico ed incarichi vacanti, tenuto conto dell'esigenza di garantire il diritto all'incarico a tutti i dirigenti, il Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, previo confronto con il dirigente generale preposto all'Ufficio dirigenziale generale in cui si trova la posizione dirigenziale vacante e con l'interessato e valutato il



curriculum vitae, propone l'assegnazione al dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trova la posizione vacante.

- l. Il provvedimento ed il contratto sono trasmessi tempestivamente al Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, per l'aggiornamento della banca dati del personale dirigente.
- m. In caso di assenza o momentaneo impedimento del titolare di un ufficio dirigenziale generale, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali sono affidate al titolare della Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, sulla base dei criteri di cui al presente decreto

Art. 10

(Conferimento dell'incarico a dirigente titolare di altro incarico dirigenziale di livello non generale)

1. Qualora, all'esito delle procedure di valutazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i, la richiesta di assegnazione si riferisca ad un dirigente titolare di altro incarico dirigenziale di livello non generale presso il Ministero dello sviluppo economico, l'assegnazione ed il conseguente conferimento dell'incarico sono subordinati alla revoca dell'incarico e alla conseguente risoluzione del contratto tra il titolare dell'ufficio dirigenziale generale ed il dirigente ai sensi e nei termini di cui all'articolo 7.

Art. 11

(Mobilità)

1. Ferme le procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle disposizioni vigenti in materia, il dirigente che abbia chiesto e non ottenuto il nulla osta all'attribuzione di un incarico disponibile presso altre amministrazioni, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà di transitare nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile a conferirgli un incarico vacante. Nel caso in cui al comma 1 il preavviso di quattro mesi sostituisce il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 12

(Banca dati del personale dirigente)

1. Presso la Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio è istituita la banca dati del personale dirigente del Ministero, nella quale sono contenuti i dati relativi ai curricula dei dirigenti, agli incarichi conferiti, agli incarichi aggiuntivi ed alla valutazione del risultato.
2. La banca dati del personale dirigente è regolamentata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del trattamento dei dati ed all'esercizio del diritto di accesso e di rettifica. A tal fine sono predisposte procedure atte a consentire ai dirigenti del Ministero l'accesso individuale alla banca dati per la verifica dei propri dati e la segnalazione delle rettifiche da effettuare.
3. L'aggiornamento della banca dati è assicurato dalla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio.



Art. 13
(Informativa sindacale)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla copertura della dotazione organica della dirigenza di prima e seconda fascia del Ministero e sugli incarichi conferiti.

Art. 14
(Norma finale)

Il presente provvedimento abroga il decreto ministeriale 7 maggio 2009 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale nonché nei siti internet ed intranet del Ministero. Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO